



REGOLAMENTO

PRESTAZIONI ACCESSORIE

OBBLIGATORIE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2016

SOMMARIO

Art. 1 – Definizioni	2
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	2
Art. 3 – Aveni diritto.....	2
Art. 4 – Eventi assicurati, Prestazione Assicurativa e esclusioni.....	3
Art. 5 – Decorrenza e durata del Periodo Assicurativo.....	3
Art. 6 – Cessazione.....	4
Art. 7 – Modalità Versamento.....	4
Art. 8 – Variazione della Base di calcolo.....	4
Art. 9– Omissioni contributive	4

PREMESSA

In data 01 ottobre 2014 le Parti Istitutive di Solidarietà Veneto Fondo Pensione (di seguito **Fondo**) hanno sottoscritto un accordo in materia di prestazioni per invalidità e premorienza, come disciplinate dall'Art. 6 comma 5 del D. lgs. 252/2005.

Il **Fondo** ha quindi recepito tale accordo mediante l'introduzione dell'Art. 13-bis nello Statuto e lo ha reso operativo tramite la convenzione stipulata con Axa Assicurazioni SpA (di seguito **Compagnia**).

Nel presente documento (di seguito **Regolamento**) con il termine **Convenzione** si intende:

- la convenzione di gestione sottoscritta dal **Fondo** e dalla **Compagnia**;
- l'accordo di definizione del modello operativo allegato alla convenzione di gestione (di seguito **Side Letter**);
- il fascicolo informativo.

2

Art. 1 – Definizioni

Nel presente **Regolamento**, salvo ove diversamente specificato, valgono le seguenti definizioni:

- **Azienda**: si intende l'azienda associata al **Fondo**;
- **Base di calcolo** (della **Prestazione Assicurativa**): stima¹ del **Capitale** effettuata dal **Fondo** (e comunicata alla **Compagnia** come previsto dal paragrafo "Premi di assicurazione – Capitale Assicurato" della **Convenzione**) sulla base della prima **Copertura Accessoria** ricevuta dall'**Azienda** per ciascun **Periodo Assicurativo**. Su questo importo viene determinato il **Premio**;
- **Beneficiari**: eredi, ovvero i diversi beneficiari designati dall'Aderente in base a quanto previsto dallo Statuto del **Fondo** (Art. 12, c. 3);
- **Capitale**: valore di riferimento previsto da **Contratto** per la determinazione della **Copertura Accessoria** a carico dell'**Azienda**;
- **Contratto**: come definito all'Art. 2 del presente **Regolamento**;
- **Contribuzione**: versamento periodico effettuato dall'**Azienda** al **Fondo** sulla base di quanto stabilito dal **Contratto** relativamente alla previdenza complementare;
- **Copertura Accessoria**: parte della **Contribuzione** da destinarsi al pagamento del **Premio**;
- **Periodo assicurativo**: come definito all'Art. 5 del presente **Regolamento**;
- **Polizza**: contratto di assicurazione sulla vita denominato "Temporanea Caso Morte e Invalidità Permanente – Tariffa 0021" regolato dalla **Convenzione**;
- **Premio**: ammontare annuo che il **Fondo** bonifica alla **Compagnia** a fronte della **Prestazione Assicurativa**;
- **Prestazione Assicurativa**: liquidazione in un'unica soluzione di un ammontare in capitale a favore dei **Beneficiari** (vedi Art. 4) al verificarsi di un determinato evento (vedi Art. 4), come definito nel paragrafo "Prestazioni assicurative previste" della **Convenzione**.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente **Regolamento** illustra gli aspetti operativi attinenti alla gestione del **Premio** nel caso in cui la contrattazione (di primo² o secondo livello) preveda che il finanziamento dello stesso sia a carico dell'**Azienda**. Tale fattispecie è di seguito definita **Prestazioni Accessorie Obbligatorie**.

Il **Capitale** utile al calcolo dell'importo da versare al **Fondo** per il finanziamento del **Premio** (ad esempio retribuzione utile per calcolo del TFR, ERN e così via) è determinato sempre dalla contrattazione di primo o secondo livello (di seguito **Contratto**).

Art. 3 – Aventi diritto

Come indicato nel paragrafo "Requisiti dell'Assicurato" della **Convenzione**, hanno diritto alle **Prestazioni Accessorie Obbligatorie** gli Aderenti:

¹ La stima viene effettuata sulla base delle previsioni contrattuali in materia di prestazioni per invalidità e premorienza individuate dall'Art. 6 comma 5 del D. lgs. 252/2005

² Vedi Nota Informativa del Fondo per il dettaglio dei CCNL che prevedono il finanziamento del **Premio** a carico dell'**Azienda**.

- ✓ che abbiano aderito al **Fondo** in modo esplicito;
- ✓ per i quali sia previsto il finanziamento del **Premio** a carico dell'**Azienda** (si veda Art. 2 del presente **Regolamento**);
- ✓ che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 75 anni³

ATTENZIONE: la contrattazione collettiva da cui scaturisce il diritto alla **Copertura accessoria** finalizzata ad alimentare le **Prestazioni Accessorie Obbligatorie**, prevede di norma che la "contribuzione dell'**Azienda**" (contributo "a carico del datore di lavoro"), e con essa dunque la "**Copertura Accessoria**" stessa (componente della contribuzione da destinarsi al pagamento del **Premio**), sia dovuta solo nel caso in cui anche l'Aderente versi il contributo minimo a proprio carico ("contributo lavoratore") previsto dal contratto stesso. In tale fattispecie, l'eventuale assenza di "contributo lavoratore", e dunque la conseguente assenza della **Copertura Accessoria** necessaria al pagamento del **Premio**, non sussiste alcun diritto alla **Prestazione Assicurativa**.

3

Art. 4 – Eventi assicurati, Prestazione Assicurativa e esclusioni

La **Convenzione** prevede, al paragrafo "Prestazioni Assicurative previste", l'erogazione della **Prestazione Assicurativa** al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- ✓ caso morte;
- ✓ caso invalidità permanente, nella misura minima del 50%⁴, anche senza cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora si verifichi uno degli eventi sopra descritti, la **Compagnia**, in base a quanto previsto dalla **Convenzione**, provvederà ad erogare la **Prestazione Assicurativa**:

- ✓ ai **Beneficiari** in caso di decesso;
- ✓ all'Aderente (caso di invalidità permanente).

Al manifestarsi dell'evento il **Fondo** verificherà con l'**Azienda** l'entità del **Capitale** che verrà successivamente comunicato alla **Compagnia** al fine di determinare la **Prestazione Assicurativa**.

La **Prestazione Assicurativa** è pari al 14% del **Capitale**, moltiplicato per il numero di anni mancanti, dal momento in cui si verifica l'evento, al raggiungimento del 60° anno di età dell'Aderente. In ogni caso la **Prestazione Assicurativa** non potrà essere inferiore al 100% della **Capitale**.

Esempio:

CAPITALE	ETA' EVENTO	PRESTAZIONE ASSICURATIVA
€ 25.000	40 ANNI	€ 70.000
€ 25.000	55 ANNI	€ 25.000

Per l'elenco dettagliato dei casi di esclusione dalla **Prestazione Assicurativa** sopra evidenziata e per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla **Convenzione**.

Art. 5 – Decorrenza e durata del Periodo Assicurativo

La **Convenzione** (vedi paragrafo "Durata Convenzione") ha durata di 3 anni a partire dal 01 dicembre 2015.

La **Polizza** ha natura collettiva e durata 12 mesi a partire dal 01 dicembre 2015 e viene rinnovata annualmente.

³ L'età da considerare è quella assicurativa: se dall'ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi, l'età corrisponde a quella compiuta; in caso contrario l'età corrisponde a quella da compiere.

⁴ Si veda anche il paragrafo "Definizione di invalidità totale e permanente" della **Convenzione**.

Si definisce **Periodo Assicurativo** il periodo di validità della **Polizza** per il singolo Aderente: corrisponde al periodo che intercorre (salvo i casi descritti negli articoli 6 e 9):

- dal 01 dicembre dell'anno "X" al 30 novembre dell'anno "X+1" o
- dal primo giorno del mese in cui il **Fondo** abbina la **Contribuzione Corretta** (così come definita all'Art. 7) ricevuta dall'**Azienda**, al 30 novembre successivo.

Nel corso del **Periodo Assicurativo** gli aventi diritto - di cui all'Art. 3 del presente **Regolamento** - beneficiano delle condizioni previste in **Convenzione**.

Art. 6 – Cessazione

L'**Azienda**, come già previsto dalla normale procedura gestionale, è tenuta a comunicare puntualmente al **Fondo** l'eventuale interruzione⁵ della **Contribuzione** a favore dell'Aderente. La regolare gestione di tale fattispecie consente al **Fondo** di comunicare alla **Compagnia** il termine del **Periodo Assicurativo** per lo stesso, come indicato all'Art. 2.6 della **Side Letter**.

Art. 7 – Modalità Versamento

Sulla base delle previsioni del **Contratto**, il finanziamento del **Premio** è a carico dell'**Azienda**.

La **Copertura Accessoria**, essendo parte della **Contribuzione**, viene versata al **Fondo** secondo le consuete modalità tecniche. Nella distinta di contribuzione⁶ tali importi sono indicati separatamente dal contributo datoriale, secondo le istruzioni disponibili sul sito web del **Fondo**⁵.

Come indicato anche nel Regolamento Omissioni Contributive⁷, la **Contribuzione** si intende corretta (**Contribuzione Corretta**) quando:

- ✓ il **Fondo** riceve l'accredito del bonifico nel conto corrente di raccolta, entro il giorno 16 del mese di versamento;
- ✓ il **Fondo** riceve, entro la medesima data, la distinta di contribuzione con la corretta indicazione del contributo quale "copertura accessoria";
- ✓ il bonifico e la distinta di contribuzione hanno pari importo;
- ✓ la documentazione necessaria per il censimento dell'Aderente e l'abbinamento dello stesso all'**Azienda** versante (modulo adesione, cambio azienda, ecc.) è stata correttamente ricevuta dal **Fondo** entro il giorno 16 del mese di versamento.

Art. 8 – Variazione del Capitale

Qualora nel corso del **Periodo Assicurativo** il **Fondo** registri una variazione della **Copertura Accessoria** versata dall'**Azienda**, rispetto a quella utilizzata per determinare la **Base di Calcolo**, si procederà come segue:

- ✓ variazione in aumento (eccesso rispetto al **Premio** inizialmente determinato): al termine del **Periodo Assicurativo** il **Fondo**, salvo diverse disposizioni del Cda, attribuirà la **Copertura Accessoria** versata in eccedenza alla posizione dell'Aderente.
- ✓ variazione in diminuzione (carenza rispetto al **Premio** inizialmente determinato): qualora il Fondo identifichi tale fattispecie, l'**Azienda** fornisce informazioni rispetto alle motivazioni della variazione. Il Fondo, se necessario⁸, comunicherà alla **Compagnia** la nuova **Base di Calcolo**, affinché la stessa possa aggiornare l'importo del **Premio** dovuto.

Art. 9– Omissioni contributive

⁵ L'interruzione della **Contribuzione** è determinata dalle consuete motivazioni come ad esempio cessazione del rapporto di lavoro, iscrizione ad altro Fondo o altri casi (aspettativa non retribuita, cassa integrazione a zero ore, ecc.)

⁶ www.solidarietaveneto.it; area riservata aziende; sezione: "invio dati webuploading"

⁷ Il Regolamento Omissioni Contributive è disponibile nel sito www.solidarietaveneto.it, alla sezione "Documenti"

⁸ Per esempio nel caso in cui l'azienda comunichi una riduzione dello stipendio dovuta a cambio inquadramento (per part time)

Qualora non vengano rispettate le condizioni di cui all'Art. 7 in materia di **Contribuzione Corretta**, si verifica un'omissione contributiva da parte dell'**Azienda**.

L'omissione contributiva determina la sospensione del **Periodo Assicurativo** secondo i termini previsti dall'art. 2.6 della **Side Letter**.

In tali casi l'Aderente non potrà beneficiare di alcuna **Prestazione Assicurativa** qualora dovesse verificarsi uno degli eventi descritti all'Art. 4.

Il **Fondo** provvede al sollecito nei confronti di tutte le **Aziende** per le quali sia stata riscontrata un'omissione contributiva e, alla risoluzione della stessa, il **Periodo Assicurativo** viene riattivato.

Per tutti gli aspetti non richiamati esplicitamente nel presente **Regolamento**, si rimanda alla **Convenzione** stipulata con la **Compagnia**.

Art. 10– Responsabilità

Qualora si verifichi uno degli eventi di cui all'Art. 4 del presente **Regolamento** e l'**Azienda** non abbia rispettato le condizioni di cui all'Art. 7 in materia di **Contribuzione Corretta**, il **Fondo** è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei **Beneficiari** o dell'Aderente in relazione alla **Prestazione Assicurativa**.